Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 luglio 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 176 DEL 20 LUGLIO 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 32: **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni I.R.I. 6 % 1956-1974. — **Paolo Morassutti, società per azioni, in Padova:** 5ª estrazione obbligazioni prestito 1956. — **Officine di Cittadella, società per azioni, in Cittadella (Padova):** Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1964. — **Paolo Morassutti, società per azioni, in Padova:** 3ª estrazione obbligazioni prestito 1960. — **Finanziaria Italiana di Investimenti - « FIDI - Milano », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 luglio 1964. — **Laboratorio di Chimica Medica e dell'Antipiol, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1964. — **I.C.S. - Industria Composizioni Stampate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1964. — **Cotonificio Pietro Bellora, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 luglio 1964. — **Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck - società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1964. — **« Alitalia » Linee Aeree Italiane, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 luglio 1964. — **F.O.B. Fonderie Officine Bergamasche, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1964. — **Officine Elettromeccaniche Puglioli, società per azioni, in Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1964. — **J. F. Amonn, società per azioni, in Bolzano:** Estrazione di obbligazioni. — **« Compar », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1964. — **Ercole Marelli & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1964. — **Municipio di Ferrara:** Estrazione obbligazioni del prestito di L. 2.000.000 per le case popolari. — **Soc. p. az. « Ezzelino », in Padova:** Estrazione di obbligazioni. — **« Dalmar - S.p.A. », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 giugno 1964. — **« La Centrale » - Finanziaria generale, società per azioni, in Milano:** Errata corrige. — **« ENEL » - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Roma:** Errata corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 luglio 1964, n. 557.

Aumento del capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, e facoltà di fissare il valore nominale delle azioni alla libera determinazione degli organi sociali dell'Istituto stesso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad elevare il proprio capitale, in una o più volte, da lire 2.160 milioni a lire 4.320 milioni.

Le azioni dell'Istituto stesso potranno avere un valore nominale diverso da quello di lire 750, fissato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 989.

Sono autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1964

SEGNI

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 luglio 1964, n. 558.

Autorizzazione alla vendita a trattativa privata della ex Caserma Mario Musso, sita nel comune di Crissolo (Cuneo).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata al sacerdote don Lerda Mario direttore della colonia Pio XI di Crissolo (Cuneo) degli immobili di pertinenza del Patrimonio dello Stato, denominati « ex Caserma Mario Musso » e « Palazzina Sottufficiali » siti in località Serre del comune di Crissolo (Cuneo), per il prezzo di lire 10.000.000 (dieci milioni), comprensivo dei canoni di locazione dovuti dall'occupante. pagabile in cinque rate annue, con gli interessi legali a scalare.

Art. 2.

La vendita verrà effettuata con rinuncia da parte dell'acquirente ad ogni e qualsiasi pretesa per gli oneri eventualmente sostenuti per indennizzi corrisposti agli antichi proprietari dei suoli di sedime del compendio e per le trasformazioni, opere e migliorie eseguite, nonchè con accollo allo stesso acquirente di quanto eventualmente dovuto a terzi per tali titoli.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo contratto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 21 giugno 1964, n. 559.

Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 53, riguardante la disciplina del trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 53, sono sostituiti dai seguenti:

« I canoni da corrispondere per il trasporto degli effetti postali sono stabiliti in ragione di lire 9.000 annue per chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso.

Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 o per più di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico è elevato a lire 18.000 ».

Art. 2.

L'articolo 5 della legge 8 gennaio 1952, n. 53, è sostituito dal seguente:

« Le imprese concessionarie dei servizi pubblici automobilistici hanno l'obbligo di far accedere le autovetture agli uffici postali, sia estremi che intermedi, per il trasporto e lo scambio degli effetti postali.

Qualora vi ostino condizioni stradali o altri impedimenti di qualsiasi genere, che rendano comunque impossibile l'accesso delle autovetture ai predetti uffici postali, le imprese esercenti provvederanno al trasporto ed allo scambio degli effetti postali presso gli uffici estremi o intermedi con qualsiasi altro mezzo idoneo e proprio personale.

Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono a carico delle imprese esercenti sempre che le distanze delle fermate intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non siano rispettivamente superiori a metri 150 e a metri 500 ».

Art. 3.

All'onere di lire 694 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, derivante dalla presente legge, si fa fronte con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione della legge 30 ottobre 1963, n. 1456, concernente l'unificazione delle aliquote di imposta di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1964

SEGNI

MORO — RUSSO — REALE — COLOMBO — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 giugno 1964, n. 560.

Autorizzazione alla cessione al comune di Milano dell'immobile patrimoniale denominato ex Palazzo Reale, sito in quella città tra piazza del Duomo, via Palazzo Reale e via Rastrelli in permuta dell'immobile di proprietà comunale, denominato ex Ospedale Maggiore e sito nello stesso capoluogo tra via Festa del Perdono, via e vicolo Laghetto e via Francesco Sforza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la stipula di un atto di permuta mediante il quale:

1) lo Stato cede al comune di Milano l'immobile patrimoniale denominato ex Palazzo Reale e l'antistante piazzetta, siti in detta città tra piazza Duomo, via Palazzo Reale e via Rastrelli, estesi complessivamente metri quadrati 17.400, del valore di lire 3 miliardi e 200 milioni;

2) il comune di Milano, in permuta dei suddetti immobili:

a) cede allo Stato l'immobile di sua proprietà sito in Milano tra la via Festa del Perdono, via e vicolo Laghetto e via Francesco Sforza, costituito dalla maggior parte del fabbricato a sedime ex Ospedale Maggiore, estesa circa metri quadrati 30.860, del valore di lire 2 miliardi e 700 milioni;

b) corrisponde allo Stato a titolo di conguaglio per differenza la somma di lire 500 milioni;

c) rinuncia ai canoni dovutigli per la trascorsa occupazione da parte dell'Università degli studi di Milano del fabbricato ex Ospedale Maggiore, ed a qualsiasi azione, ragione o pretesa relativa sia nei confronti dell'Università e sia dello Stato;

d) rinunzia a qualsiasi azione e diritto per indennizzo spettantegli per il danno di guerra subìto dallo anzidetto immobile ritenendosi tacitato in ogni suo diritto, ragione o pretesa;

e) si impegna a consentire che i locali del fabbricato ex Palazzo Reale che alla data di stipula dello atto di permuta sono adibiti ad uffici statali conservino la loro destinazione fino alla durata massima di sette anni da tale data e senza diritto a compenso alcuno a carico dello Stato.

L'atto di permuta sarà approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per la pubblica istruzione.

Art. 2.

La somma di lire 500 milioni che sarà introitata a titolo di conguaglio dalla permuta di cui all'articolo 1, verrà riassegnata al bilancio di spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere destinata alla costruzione in Milano di una nuova sede per il locale Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1964, n. 561.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad acquistare un fabbricato con annesso terreno.

N. 561. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dai signori Smania geom. Ernesto, Fabrello dott. Eugenio e Galiotto dottor Giuseppe, proprietari, il fabbricato denominato « Villa Loredana », con annesso terreno, distinti in catasto al foglio IV, rispettivamente ai mappali n. 2 e n. 335 e ai mappali nn. 1-*a*, 5-*a*, 336-*a*, allo scopo di istituire un Centro di addestramento professionale nel comune di Strà (Venezia), secondo le condizioni specificate nell'atto di compra-vendita per notar Giorgio Piovan, al rep. n. 8564, racc. n. 2367, del 3 novembre 1959.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 113. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1964, n. 562.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, a ricevere la donazione di un'area edificatoria.

N. 562. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato a ricevere in donazione, dalla Gestione INA-Casa, un'area edificatoria ubicata in Potenza, località « Verderuolo », della superficie di mq. 7008, distinta in catasto alla partita n. 7741, foglio di mappa n. 30, part. n. 267-*b*, da destinare alla costruzione di un Centro di addestramento professionale come da atto per notar Flavio Prattico, al repert. n. 2267, racc. n. 353, dell'8 settembre 1961.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 112. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1964, n. 563.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad acquistare un'area edificabile, a ricevere la donazione di L. 5.500.000 ed alcuni contributi.

N. 563. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dalla S.p.A. « Pro Dalmine », di Milano, proprietaria, un'area edificabile, sita in Trescore Balneario (Bergamo), della superficie di mq. 5550, distinta in catasto al foglio di mappa n. 519 sub *a*, nonchè a ricevere la donazione di L. 5.500.000 ed un contributo di un milione annuo, per trenta anni, dal comune di Trescore Balneario, per la costruzione di un Centro di addestramento professionale secondo le condizioni specificate nell'atto pubblico per notar Vincenzo Marasà, al rep. 37803, racc. n. 3055, del 12 giugno 1962.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 114. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1964, n. 564.

Erezione in ente morale della « Casa di ricovero De Lozzo - Fondazioni De Lozzo-Dalto », con sede in Santa Maria del comune di San Pietro di Feletto (Treviso).

N. 564. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa di ricovero De Lozzo - Fondazioni De Lozzo-Dalto », con sede in Santa Maria del comune di San Pietro di Feletto, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 115. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1964, n. 565.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Gabriele dell'Addolorata nel comune di Civitanova Marche (Macerata).

N. 565. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 1° luglio 1963, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di San Gabriele dell'Addolorata nel comune di Civitanova Marche (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 119. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1964.

Costituzione della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il triennio 1° giugno 1964-31 maggio 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, numero 473;

Visti gli articoli 129 e 239 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1099;

Vista la Costituzione della Repubblica;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Per il triennio 1° giugno 1964-31 maggio 1967, la Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica è costituita come segue:

Uccellatore dott. Vincenzo, presidente di sezione del Consiglio di Stato, esperto, presidente;

Loschiavo dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione, vice presidente;

Vozzi dott. Roberto, consigliere di Stato;

Russo dott. Raffaele, consigliere di Stato;

Montarsolo dott. Mario, direttore generale della Edilizia statale e sovvenzionata;

Nuvoloni dott. Ludovico, direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Tracanna avv. Luciano, sostituto avvocato generale dello Stato;

Nardi dott. Attilio, ispettore generale capo del Ministero del tesoro;

Capriotti dott. Marcello, direttore della Divisione XVI-*bis* dell'edilizia popolare ed economica;

D'Arienzo dott. Tommaso, presidente di sezione della Corte di cassazione, esperto;

Giallombardo dott. Salvatore, presidente di sezione del Tribunale di Roma, esperto;

Melito dott. Pasquale, 1° referendario Cons. Stato, esperto;

Laschena dott. Renato, consigliere di Stato, esperto;

Franco dott. ing. Antonio, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, esperto;

Spanò dott. Guido, direttore generale dell'Urbanistica e delle opere igieniche, esperto;

De Rossi dott. ing. Baldo, vice presidente dello I.S.E.S., esperto;

Cintolesi dott. Cesare, magistrato del tribunale, capo Ufficio legislativo, esperto;

Campanella prof. Domenico, direttore generale della Cooperazione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, esperto;

Piccioli dott. Alfonso, direttore di ragioneria di 1ª classe, Ministero del tesoro, esperto;

Ortolani dott. Guido, ispettore generale del Ministero dei lavori pubblici, esperto;

Gallo dott. Antonino, referendario della Corte dei conti, esperto;

Mocci dott. Antonino, direttore centrale del Ministero dei trasporti, rappresentante del Ministero dei trasporti ai sensi dell'art. 1 del decreto interministeriale 4 luglio 1945, n. 4117;

Di Gregorio dott. Aldo, ispettore capo superiore del Ministero dei trasporti, esperto;

Occhiuzzi dott. Giuseppe, direttore di divisione del Ministero dei lavori pubblici, esperto.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 129 del testo unico succitato, la Commissione di vigilanza è divisa in due Sezioni, costituite come segue:

Sezione prima (Decisione di controversie attinenti alla prenotazione ed assegnazione degli alloggi, alla posizione e qualità di socio od aspirante socio, decisioni di controversie tra socio e socio e tra socio e cooperativa, contravvenzioni alle norme vigenti, decisioni di controversie all'assegnazione di alloggi con patto di futura vendita costruiti dagli Istituti per le case popolari ed enti vari col contributo dello Stato, pareri su questioni varie, ecc.):

Uccellatore dott. Vincenzo, presidente;
Loschiavo dott. Giuseppe;
Vozzi dott. Roberto;
Russo dott. Raffaele;
Montarsolo dott. Mario;
Nuvoloni dott. Ludovico;
Tracanna avv. Luciano;
Nardi dott. Attilio;
Capriotti dott. Marcello;
D'Arienzo dott. Tommaso;
Giallombardo dott. Salvatore;
Melito dott. Pasquale;
Laschena dott. Renato;
Franco dott. ing. Antonio;
Spanò dott. Guido;
De Rossi dott. ing. Baldo;
Cintolesi dott. Cesare;
Campanella prof. Domenico;
Piccioli dott. Alfonso;
Ortolani dott. Guido;
Gallo dott. Antonino;
Mocci dott. Antonino;
Di Gregorio dott. Aldo;
Occhiuzzi dott. Giuseppe;

Sezione seconda (Pareri su atti definitivi di appalto contratti principali e suppletivi, capitolati; su proposte di transazione delle vertenze comunque sorte in dipendenza delle costruzioni sociali; pareri sui compensi per la redazione dei progetti e per la direzione e contabilizzazione dei lavori; pareri su ricorsi avverso il collaudo e la ripartizione delle spese occorse per la costruzione delle cooperative edilizie e pareri vari in materia tecnica):

Uccellatore dott. Vincenzo, presidente;
Lo Schiavo dott. Giuseppe;
Vozzi dott. Roberto;
Russo dott. Raffaele;
Montarsolo dott. Mario;
Nuvoloni dott. Ludovico;
Tracanna avv. Luciano;
Capriotti dott. Marcello;
Franco dott. ing. Antonio;
Spanò dott. Guido;
De Rossi dott. ing. Baldo;
Cintolesi dott. Cesare;
Piccioli dott. Alfonso;
Ortolani dott. Guido;
Gallo dott. Antonino;
Mocci dott. Antonino;
Occhiuzzi dott. Giuseppe.

E' data facoltà al presidente di sottoporre gli affari di maggiore rilievo all'esame della Commissione plenaria, per il parere.

Art. 3.

Nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 239, primo comma, del sopracitato testo unico, la Commissione è composta come segue:

Uccellatore dott. Vincenzo, presidente;
Vozzi dott. Roberto, membro effettivo;
Russo dott. Raffaele, membro effettivo;
Montarsolo dott. Mario, membro effettivo;
Tracanna avv. Luciano, membro effettivo;
Franco dott. ing. Antonio, membro effettivo;
De Rossi dott. ing. Baldo, membro effettivo;
Capriotti dott. Marcello, membro supplente;
Occhiuzzi dott. Giuseppe, membro supplente.

Art. 4.

La Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, in seduta plenaria, di cui al terzo comma del citato art. 239, è composta come segue:

Uccellatore dott. Vincenzo, presidente;
Vozzi dott. Roberto, membro effettivo;
Russo dott. Raffaele, membro effettivo;
Nuvoloni dott. Ludovico, membro effettivo;
Tracanna avv. Luciano, membro effettivo;
D'Arienzo dott. Tommaso, membro effettivo;
Giallombardo dott. Salvatore, membro effettivo;
Melito dott. Pasquale, membro effettivo;
Franco dott. ing. Antonio, membro effettivo;
De Rossi dott. ing. Baldo, membro effettivo;
Cintolesi dott. Cesare, membro effettivo;
Nardi dott. Attilio, membro supplente;
Campanella prof. Domenico, membro supplente;
Mocci dott. Antonino, membro supplente.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1964

SEGNI

PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1964
Registro n. 31 Lavori pubblici, foglio n. 212

(5780)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1964.

Estensione dell'assistenza dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali al personale cottimista delle Amministrazioni finanziarie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4, lettera *c*) del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147;

Visto l'art. 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959;

Visto l'art. 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Visto l'art. 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290;

Decreta:

Sono ammessi a fruire dell'assistenza di malattia erogata dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, in attesa del loro inquadramento nelle categorie del personale non di ruolo dello Stato ai sensi delle norme di legge citate in premessa:

a) il personale comunque assunto o denominato, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, che presti servizio presso l'Amministrazione finanziaria in data non posteriore al 12 aprile 1962;

b) il personale comunque assunto o denominato, con retribuzione sui fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, che presti servizio preso l'Amministrazione centrale del tesoro da data non posteriore al 15 giugno 1962;

c) il personale comunque assunto o denominato, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, che presti servizio nei reparti danni di guerra presso la Intendenza di finanza da data non posteriore al 15 giugno 1962.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1964

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1964
Registro n. 4 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 363

(5400)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1964.

Sostituzione di un componente della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega il potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;

Visto l'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che istituisce una Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Visto il proprio decreto 4 giugno 1962, relativo alla costituzione della Commissione predetta per il triennio 1962-1964;

Visto il provvedimento in data 4 febbraio 1964, con il quale è stato conferito al dott. Carlo Bessero l'incarico della direzione dell'Ispettorato medico centrale del lavoro;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Pietro Didonna, già dirigente del suddetto Ispettorato medico e collocato a riposo, con il dottor Carlo Bessero quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno alla Commissione sopra menzionata;

Decreta:

Il dott. Carlo Bessero, dirigente dell'Ispettorato medico centrale del lavoro, è chiamato a far parte della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro in sostituzione del prof. Pietro Didonna.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 marzo 1964

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1964
Registro n. 5 Lavoro e previdenza soc., foglio n. 6. — MAUCERI

(5416)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1964.

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 26 gennaio 1963, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la lettera n. 2863/5 in data 10 marzo 1964 con la quale la Regione autonoma della Valle d'Aosta designa il sig. Mario Colombo quale proprio rappresentante effettivo in seno alla predetta Commissione centrale in sostituzione del p. i. Giulio Nicco, decaduto dalla carica di assessore in seguito alle elezioni regionali;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Mario Colombo è chiamato a far parte, in qualità di membro effettivo, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assi-

stenza dei disoccupati, in rappresentanza della Regione autonoma della Valle d'Aosta ed in sostituzione del p. i. Giulio Nicco, decaduto dalla carica di assessore in seguito alle elezioni regionali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 marzo 1964

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1964
Registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 7

(5417)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1964.

Costituzione del Comitato amministrativo della « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina » per il triennio 1964-1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ratificato con legge 11 marzo 1953, n. 159, che istituisce la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina;

Visto l'art. 2 del decreto interministeriale 11 gennaio 1958, contenente nuove norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa suddetta;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1961, relativo alla costituzione del Comitato amministrativo della Cassa, per il triennio 1961-1963;

Ritenuta la necessità di ricostituire il predetto Comitato, per scaduto triennio dei membri non di diritto;

Viste le designazioni del Ministero del tesoro;

Decreta:

Il Comitato amministrativo della « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina », per il triennio 1964-66, è così costituito:

Ferrari Aggradi on. prof. Mario, Ministro per la agricoltura e le foreste, presidente;

Benedetti dott. Alessandro, direttore generale dei Miglioramenti fondiari e dei Servizi speciali, vice presidente;

Pellegrini prof. dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Rovero dott. ing. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Ruggiero dott. Felice, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1964

Il Ministro: Ferrari Aggradi

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1964
Registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n. 310

(5554)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1964.

Costituzione del Collegio sindacale della « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina » per il triennio 1964-1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ratificato con legge 11 marzo 1953, n. 159, che istituisce la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina;

Visto l'art. 2 del decreto interministeriale 11 gennaio 1958, contenente nuove norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa suddetta;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1961, relativo alla costituzione del Collegio sindacale della Cassa, per il triennio 1961-1963;

Ritenuta la necessità di ricostituire il Collegio sindacale della Cassa medesima, per il triennio 1964-66;

Viste le designazioni della Corte dei conti e del Ministero del tesoro;

Decreta:

Il Collegio sindacale della « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina », per il triennio 1964-1966, è così costituito:

Sindaci effettivi:

Binna dott. Manlio, in rappresentanza della Corte dei conti (sino al 9 gennaio 1966);

Del Buono dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Leone dott. Francesco Paolo, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Sindaci supplenti:

D'Adamo dott. Fulvio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Maffei dott. Emilio, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1964

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
Ferrari Aggradi

Il Ministro per il tesoro
Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1964
Registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n. 316

(5555)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1964.

Sostituzione di un membro del Collegio sindacale dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Vista la legge 24 maggio 1943, n. 420;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122;

Visto l'art. 321 del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto il decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, numero 278, che approva lo statuto dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto »;

Visto l'art. 11 del citato statuto, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1147 del 2 settembre 1960 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1799 del 30 ottobre 1963, che prevede la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 3 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1963, registro n. 32 Finanze, foglio n. 386, con cui fu nominato il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale dell'Ente suddetto per il triennio 1° luglio 1963-30 giugno 1966;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Mario Scoppa, direttore di divisione presso l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, membro del Collegio sindacale, in quanto trasferito ad altro ufficio;

Decreta:

E' nominato membro del Collegio sindacale dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » il dott. Carlo Bonavita, direttore di divisione presso l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1964
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 160

(5539)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1964.
Istituzione di una Agenzia consolare in Bassorah (Iraq) alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Bagdad.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita in Bassorah (Iraq) una Agenzia consolare alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Bagdad.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1964

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1964
Registro n. 216 *Esteri, foglio n.* 165. — ALAMPRESE

(5703)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1964.
Classificazione di una strada tra le statali in provincia di Salerno, con la denominazione di Strada statale n. 447 « di Palinuro ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada: dall'innesto con la Strada statale n. 267 « del Cilento » presso la stazione di Casal Velino - Ascea - Pisciotta - stazione di Caprioli - Foria di Centola-Palinuro della lunghezza di km. 46 + 000 ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Amministrazione provinciale di Salerno;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada dall'innesto con la Strada statale n. 267 « del Cilento » presso la stazione di Casal Velino-Ascea-Pisciotta-stazione di Caprioli-Foria di Centola-Palinuro, della lunghezza di km. 46, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 447 « di Palinuro ».

Il presente decreto registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1964
Registro n. 26 *Lavori pubblici, foglio n.* 238

(5403)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1964.
Classificazione tra le comunali del comune di Eraclea (Venezia) di due strade di bonifica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 4 luglio 1963, n. 54, con la quale il comune di Eraclea (Venezia) ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade di bonifica:

« Alzaia » congiungente la località Revedoli alla località Brian dell'estesa di km. 8 + 800;

« Brian » allacciante la località Brian alla località Termine della estesa di km. 1 + 200;

Visto il voto n. 1986 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 10 ottobre 1961, con la quale il detto Consesso ha espresso fra l'altro parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade in parola;

Vista la nota 21 giugno 1963, n. 1897/62 dell'Ufficio del Genio civile di Venezia;

Ritenuto che per le strade suindicate ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Le strade di bonifica di cui alle premesse dell'estesa complessiva di km. 10 + 000 costruite dal Consorzio di

bonifica « Ongaro Inferiore », con sede in San Donà di Piave, sono classificate comunali ed incluse nell'elenco del comune di Eraclea (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(5419)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1964.

Approvazione delle tariffe per le assicurazioni di gruppo presentate dalla Società di assicurazione « Italiana Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazione Italiana Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazioni di gruppo, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società di assicurazione « Italiana Vita », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato, avvenga entro l'anno di durata contrattuale (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 21 maggio 1958;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 2 luglio 1964

p. *Il Ministro*: DE COCCI

(5483)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì ad applicare l'aliquota d'imposta per il secondo semestre dell'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Visto il proprio decreto 29 ottobre 1963;

Vista la richiesta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì;

Decreta:

Articolo unico.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì con decreto 29 ottobre 1963, è stata autorizzata ad esigere per l'anno 1964 nella misura di L. 1,60 % è elevata per il 2° semestre 1964 a L. 2 %.

Roma, addì 3 luglio 1964

Il Ministro: MEDICI

(5540)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1964.

Sostituzione di un membro del Comitato per il collocamento degli addetti alla lavorazione dell'uva da tavola nella regione Abruzzo e Molise.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale dell'11 febbraio 1963, con il quale è stato costituito presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara il Comitato per il collocamento e l'assistenza alla manodopera migrante, addetta alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola nella regione Abruzzo e Molise;

Vista la nota n. 29855, del 12 giugno 1964, con la quale l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara propone di accogliere la richiesta dell'Unione italiana del lavoro concernente la sostituzione in seno al predetto Comitato del sig. Colazilli Romano con il sig. Mincucci Marcello;

Ritenuta l'opportunità di aderire a detta richiesta;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Colazilli Romano funzionario dell'Unione italiana del lavoro di Pescara è nominato membro del Comitato per il collocamento e la assistenza agli addetti alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola nella regione Abruzzo e Molise, in sostituzione del sig. Mincucci Marcello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1964

Il Ministro: BOSCO

(5538)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Agata del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1964, il comune di Sant'Agata del Bianco (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.407.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5700)

Autorizzazione al comune di Noepoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1964, il comune di Noepoli (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.563.025 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5698)

Autorizzazione al comune di Roseto degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1964, il comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5699)

Autorizzazione al comune di Castelforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1964, il comune di Castelforte (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.447.255 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5701)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa pescatori « C.O.P.E.C.I. », con sede in Civitavecchia, in liquidazione.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 luglio 1964, il sig. Francesco Speciale è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa pescatori « C.O.P.E.C.I. », di Civitavecchia, in sostituzione del rag. Guglielmini Pietro dimissionario.

(5670)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Nullo Baldini », di Roma, in liquidazione.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 luglio 1964, il sig. Bruno Colaiori è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Nullo Baldini », di Roma, in sostituzione del dott. Lione Augusto, dimissionario.

(5671)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « San Vincenzo De' Paoli - Parrocchia della Trasfigurazione », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 luglio 1964, la Società cooperativa di consumo « San Vincenzo De' Paoli - Parrocchia della Trasfigurazione », con sede in Roma, costituita per rogito Mossolin in data 13 febbraio 1945, rep. 18448, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Cozza Benito.

(5667)

Scioglimento dell'Amministrazione del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Co.Emi.La. », con sede in Parma, e nomina dell'amministratore provvisorio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sosociale in data 8 luglio 1964, è stato disposto lo scioglimento dell'Amministrazione del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Co.Emi.La. », con sede in Parma, costituito con decreto del Capo dello Stato in data 1° ottobre 1951, n. 1362, ed è stato nominato amministratore provvisorio il dott. Umberto Parlanti.

(5669)

Scioglimento della Società cooperativa pescatori « Libertas », con sede in Alghero (Sassari)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 luglio 1964, la Società cooperativa pescatori « Libertas », con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito Manca in data 3 giugno 1957, rep. 31502/8831, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Fois Sebastiano.

(5668)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Pietrapaola (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1471 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 4) nei confronti della ditta PASSAVANTI Giandomenico fu Luigi e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 8.130,510, (lire ottomilionicentotrentamilacinquecentodieci), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 6.030.000 già liquidato con decreto ministeriale n. 6121/4025 del 6 ottobre 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 22 dicembre 1960).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156, e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha	Lire		Lire
15	—	1	Pascolo	unica	1.25.40	75,24	370	27.839
15	—	2	Seminativo	IV	16.55.00	910,25	355	323.139
15	—	9	Id.	IV	17.90.90	985,00	355	349.675
17	—	1	Id.	IV	0.21.60	11,88	355	4.217
17	—	4	Id.	III	12.36.90	1.175,06	345	405.396
17	—	5	Id.	III	4.51.60	429,02	345	148.012
17	—	7	Pascolo cespugliato	unica	0.24.30	7,29	390	2.843
17	—	9	Id.	unica	0.31.10	9,33	390	3.639
17	—	10	Seminativo	III	28.35.00	2.693,25	345	929 171
17	—	15	Pascolo cespugliato	unica	0.47.00	14,10	390	5 499
17	—	17	Seminativo	III	6.11.80	581,21	345	200 517
17	—	20	Pascolo cespugliato	unica	0.76.20	22,86	390	8 915
17	—	22	Pascolo	unica	0.96.80	58,08	370	21.490
17	—	27	Id.	unica	4.43.60	266,16	370	98.479
17	—	28	Uliveto	III	0.17.20	67,08	380	25.490
17	—	23	Id.	III	0.20.30	79,17	380	30.085
15	—	16	Seminativo	IV	8.94.50	491,98	355	174 653
18	—	14	Uliveto	III	3.74.90	1.462,11	380	555.602
18	—	33	Seminativo	III	25.11.80	2.386,21	345	823 242
18	—	53	Pascolo cespugliato	unica	7.77.60	233,28	390	90.979
18	—	46	Pascolo arborato	II	3.16.60	174,13	370	64.428
18	—	30	Id.	II	0.28.40	15,62	370	5.779
18	—	12	Id.	II	0.15.50	8,52	370	3.152
18	—	11	Pascolo cespugliato	unica	0.12.30	3,69	390	1.439
18	—	10	Pascolo arborato	II	0.38.70	21,29	370	7.877
18	—	23	Id.	II	0.11.20	6,16	370	2.279
18	—	24	Seminativo arborato	I	28.06.10	7.015,25	405	2.841.176
18	—	26	Seminativo	III	1.82.50	173,38	345	59.816
18	—	27	Pascolo	unica	0.73.20	43,92	370	16.250
18	—	38	Seminativo	II	2.56.60	333,58	335	111.749
18	—	50	Id.	IV	2.17.10	119,41	355	42.391
18	—	2	Pascolo cespugliato	unica	0.40.60	12,18	390	4.750
18	—	18	Id.	unica	0.60.90	18,27	390	7.125
18	—	19	Uliveto	III	0.73.20	285,48	380	108.482
18	—	28	Querceto	I	0.06.10	10,37	405	4 200
18	—	29	Uliveto	III	1.55.60	606,84	380	230.599
18	—	43	Querceto	I	0.07.80	13,26	405	5.370
18	—	44	Pascolo arborato	II	0.16.20	8,91	370	3.297
18	—	54	Querceto	I	1.11.70	189,89	405	76.905
18	—	55	Seminativo	III	0.45.30	43,03	345	14.845
18	—	57	Id.	III	7.98.90	758,96	345	261.841
18	—	58	Pascolo	unica	0.12.20	7,32	370	2.708
18	—	59	Id.	unica	0.20.60	12,36	370	4.573
18	—	45	Seminativo	IV	0.30.10	16,55	355	5.875
18	—	21	Pascolo arborato	II	0.08.40	4,62	370	1.709
18	—	42	Querceto	I	0.18.90	32,13	405	13.013
			TOTALI . . .		194.08.20	21.893,68		8.130.510

(5408)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per merito distinto, per esami e per titoli, per il conferimento di sei posti, ai fini del passaggio anticipato degli insegnanti di educazione fisica alla 3ª classe di stipendio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso.

E' indetto il concorso per merito distinto, per esami e per titoli per il conferimento di sei posti, ai fini del passaggio anticipato degli insegnanti di educazione fisica, con effetto 1° ottobre 1963, alla 3ª classe di stipendio (passaggio dal coefficiente 309 al coefficiente 402), di cui alla tabella *B*, annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, modificata dall'art. 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione.

Al concorso per esami e titoli possono partecipare gli insegnanti di educazione fisica che alla data del 1° ottobre 1963 siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla 3ª classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1960-61, 1961-62, 1962-63 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo) il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per un anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.
Termine di presentazione delle domande
Prove a diario di esami - Commissioni.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale da L. 200, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo del Ministero.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione dal concorso è disposta dal Ministero con decreto motivato.

I candidati al concorso s'intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, prevista per il concorso, e dovranno intervenire alla prova senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove di esame.

La data della prova scritta, che si svolgerà nella sede di Roma, sarà stabilita dal Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva) e comunicata mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte II.

Perde il diritto alla prova chi non si trovi presente nei giorni e nell'ora che saranno stabiliti, anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere, fatta eccezione della carta che sarà fornita, debitamente timbrata, dal Ministero.

L'esame consta di una prova scritta, e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto indica il contenuto delle singole prove.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla Commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione sarà data comunicazione del voto ottenuto nella prova da essi precedentemente sostenuta.

I concorrenti saranno informati almeno venti giorni prima del giorno fissato per la lezione.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla Commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso stesso.

Al termine di ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della Commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni della Commissione giudicatrice e della Commissione di vigilanza, la scelta dei tempi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 4.
Valutazione delle prove di esame e dei titoli.

La Commissione giudicatrice dispone ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di 100 punti, dei quali 75, sono riservati alle prove d'esame e 25 ai titoli.

Nella prima adunanza la Commissione provvede alla ripartizione dei punti di cui al precedente comma.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1963.

Agli effetti della valutazione del merito didattico la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente, relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa ed alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio, la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad « ottimo », nonchè le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi d'orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione dei concorrenti alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli inerenti all'attività culturale dei candidati, la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni, di altre idoneità, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'iscrizione in ruolo, e di ogni altro titolo che valga ad attestare la attività culturale svolta dai concorrenti.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

Alla ripartizione dei punti fra le diverse categorie di titoli, la Commissione provvede nella sua prima adunanza.

La valutazione dei titoli è fatta dalla Commissione prima dell'inizio delle prove di esame.

Art. 5.

Graduatorie Effetti.

Al termine delle operazioni di concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito la Commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna prova e una votazione complessiva, risultante dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle prove di esami e dei voti riportati all'atto della valutazione dei titoli, non inferiore a 80 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione complessiva di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito, non possono ripetere il concorso.

Art. 6.

Domande di partecipazione Titoli e documenti Modalità.

Nella domanda per l'ammissione al concorso redatta su carta legale da L. 200 ed in conformità a quanto prescritto nel precedente art. 3, il candidato dovrà indicare:

a) cognome e nome, (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubile);

b) luogo e data di nascita;

c) materia cui si riferisce il concorso;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 30 settembre 1963 (i professori comandati, indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della nomina in ruolo;

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1963;

h) l'indirizzo al quale dovranno essergli trasmesse le comunicazioni per la durata del concorso.

Nel caso in cui il candidato abbia avanzata istanza al Ministero o al Provveditorato agli studi per ottenere il riconoscimento di servizi utili ai fini della progressione di carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1961 e non risulti comunicata ancora l'emissione del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

I candidati mutilati, che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove di concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

Alla domanda dovranno essere allegati

a) un certificato rilasciato dal competente capo d'istituto o ufficio, in carta legale da L. 200, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1960-61, 1961-62, 1962-63 nonchè le eventuali sanzioni disciplinari;

b) una copia dello stato di servizio civile rilasciato dal provveditore agli studi in carta legale da L. 200 per il primo foglio e da L. 200 per ogni foglio successivo, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

c) i candidati che intendono avvalersi dei benefici bellici previsti dall'art. 2 del presente decreto dovranno allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare, corredata della dichiarazione integrativa attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco, in duplice copia, dei titoli di merito didattico, di servizio e culturali nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1963, debbono essere esibiti in originale o copia autentica. Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o ad altri Ministeri o Uffici per altri motivi; i certificati attestanti i risultati dei concorsi, debbono indicare la votazione conseguita nella prova di esame;

e) un elenco in duplice copia delle pubblicazioni da presentare in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

f) un breve « curriculum » del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

Art. 7.

Disposizioni finali.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio sarà attribuito, con decreti dei provveditori agli studi, aventi effetto dal 1° ottobre 1963, con la riduzione di 3 anni dei periodi di permanenza nella seconda classe di stipendio, stabiliti dalla tabella *B*) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, modificata dall'art. 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione al concorso e, qualora abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì, 30 settembre 1963

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1964
Registro n. 44, foglio n. 102.

Concorso riservato agli insegnanti di ruolo di educazione fisica negli Istituti di istruzione secondaria ed artistica

Materia cui si riferisce il concorso	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame
Educazione fisica	Ruolo degli insegnanti di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.	Prova scritta: trattazione di un argomento concernente la teoria della educazione fisica e i suoi fondamenti biologici o di un argomento di pedagogia applicata all'educazione fisica e sportiva.

Nota. La lezione verte su argomenti compresi nei programmi di insegnamento per gli istituti o scuole di istruzione secondaria ed artistica. Il candidato è tenuto ad illustrare gli elementi tecnici prescelti ed i criteri metodologici ai quali si è ispirato.

(5076)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a settecentoquattro posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a settecentoquattro posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

Due terzi dei posti di cui sopra sono riservati ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del titolo di studio qui sotto indicato:

diploma di maturità classica e scientifica o corrispondente diploma di licenza liceale conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, ovvero:

a) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un Istituto tecnico governativo, o corrispondente diploma di Istituto tecnico (sezione ragioneria) o diploma di Istituto commerciale conseguito a termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) diploma di perito industriale capotecnico, rilasciato dalla sezione industriale e artigiana di un Istituto tecnico governativo, o corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

c) diploma di Istituto tecnico (sezione fisico-matematica), conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato il 32° anno di età qualora, oltre al titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno.

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137)

3) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi

per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici della Amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale degli affari generali e personale Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'articolo 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento di limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti

A) Titolo di studio diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 200. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che lo invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato penale;

4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 200, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato penale;

4) certificato medico;

5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti

statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936. presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 200;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigioneri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, della legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui, alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra — oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-ter rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 200, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certficato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato della Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L, 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera g) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia i ncui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione.

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r)*, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 200, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1310, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad eccezione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.

Programma di esame

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

Principi di economia politica e scienze delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni di diritto costituzionale;

principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

nozioni di geografia economica e commerciale (prodotti, industrie e commerci speciali dei vari Stati e delle loro colonie, con particolare riferimento ai paesi di largo movimento commerciale - Centri e porti di notevole importanza commerciale);

nozioni di statistica generale ed economica (o del commercio);

cenni generali sui trattati e gli accordi doganali, commerciali e di navigazione,

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

L'esame orale è integrato da una prova di conoscenza della lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 13.
Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di Amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1964

Il Ministro TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1964
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 296

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il residente in (provincia di .) via chiede di essere ammesso al concorso a settecentoquattro posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2)

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso in data . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5)

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di .

li . . 19

Firma

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig. (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; mutilato o invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5014)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di 1ª categoria nel ruolo degli operai dell'Amministrazione dell'esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per i salariati dell'Amministrazione dell'esercito, approvato con decreto ministeriale 1° giugno 1925, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca le norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375, e 5 marzo 1963, n. 367, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, ed in particolare l'articolo 54, riguardante gli orfani di guerra;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539, e 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, recante provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi ;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1962, registro n. 25 Esercito, foglio n. 353, che stabilisce la tabella organica degli operai di ruolo dell'Amministrazione della difesa-Esercito;

Constatata la necessità di ricoprire in parte le vacanze verificatesi nella tabella organica degli operai di ruolo di 1ª categoria dell'Amministrazione dell'esercito;

Esaminate le esigenze funzionali dell'Amministrazione dell'esercito di carattere più immediato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di 1ª categoria nell'Amministrazione dell'esercito, ripartiti per le qualifiche di mestiere sottoindicate.

Qualifiche di mestiere	Numero dei posti
Aggiustatore meccanico	3
Conduttore patentato di caldaie a vapore oltre i 150 HP	6
Conducente di automezzi e trattori con patente di 3° grado	1
Cinetecnico	1
Collaudatore di automezzi su strada e presso stabilimenti di lavoro	5
Padrone di motoscafi velocissimi	2
Elettromeccanico	1
Fotoincisore	2
Fotografo fototecnico	1
Fotozincografo	1
Impastatore e infornatore di pane	1
Litografo macchinista	1
Litografo levigatore e granitore	1
Monotipista fonditore	2
Monotipista tastierista	1
Montatore di ottiche	1
Montatore di auto	9
Montatore motorista	6
Motorista	2
Radiomontatore	3
Soffiatore di vetro	1
Specialista su cambi di automezzi e su pompe di iniezione Diesel	10
Tappezziere	1
Zuccheratore per prodotti chimici e farmaceutici	1

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo quanto stabilito al successivo art. 3;

c) buona condotta;

b) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro da una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età di anni 35 di cui all'art. 2, lettera *b*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 39 coloro che abbiano conseguito ricompense al valore militare (art. 17 del regio decreto legge 3 gennaio 1926, n. 48);

2) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato in qualità di militari, ovvero come militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, e della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine; per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, purchè complessivamente gli aspiranti non superino i 40 anni di età;

3) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili, ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato, inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età:

per coloro che già rivestano la qualifica di impiegati od operai di ruolo dello Stato;

per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, già in carriera continuativa o cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione delle leggi sulla riduzione degli organici e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e nella forma rispettivamente indicata nei due schemi annessi al presente decreto (allegato *A*): per gli aspiranti estranei all'Amministrazione dello Stato ed allegato *B* per gli aspiranti in atto già operai di ruolo dello Stato) dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - 3ª Divisione salariati - Sezione 1ª, Roma), entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di ricezione della domanda è stabilita dal timbro di arrivo apposto sulla medesima dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali od altro ufficio.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

1) cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) la qualifica di mestiere (esclusivamente fra quelle indicate al precedente art. 1) per la quale intende concorrere.

Qualora il candidato intenda concorrere per più qualifiche di mestiere, dovrà produrre separate domande;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, nonchè a precedenza o preferenza nell'assunzione;

9) di essere in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà altresì

a) indicare il suo preciso recapito e il Comune di attuale residenza.

Il Ministero della difesa-Esercito non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) dichiarare se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica Amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione dei rapporti stessi.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie e dichiarazioni sopra enunciate ovvero prive di autenticità della firma non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

I requisiti che danno titolo di precedenza o di preferenza per l'assunzione, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova d'arte o ad un esperimento pratico in relazione al mestiere prescelto.

Detta prova d'arte (o esperimento pratico) si svolgerà nelle sedi che il Ministero si riserva di stabilire e nei giorni che verranno tempestivamente comunicati ai candidati ammessi.

La prova o l'esperimento anzidetto non si intenderanno superati se il candidato avrà riportato una votazione inferiore a 16/20.

I risultati di tali prove od esperimenti serviranno di base per la formazione della graduatoria di merito.

Art. 7.

La Commissione per l'accertamento della abilità professionale dei candidati sarà nominata con decreto ministeriale. Essa sarà composta di almeno tre membri e sarà presieduta dal più elevato in grado e, a parità di grado, dal più anziano.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata per ciascuna qualifica di mestiere in base alla votazione riportata nella prova d'arte (o esperimento pratico) di cui al precedente art. 6, tenuto conto dei titoli di precedenza o di preferenza stabiliti dalle norme vigenti.

All'uopo, i candidati che avranno superato la prova suindicata e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero, i documenti — redatti nelle prescritte forme — che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 9.

Ai sensi dell'art 75 della legge 5 marzo 1961, n. 90, un terzo dei posti messi a concorso è riservato ai salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale, che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 ad eccezione del limite massimo di età.

Art. 10.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al lavoro e pubblicata sul Giornale militare ufficiale del Ministero della difesa-Esercito.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai sensi dell'art. 9, comma secondo, della legge 5 marzo 1961, n. 90, gli operai dello Stato in atto appartenenti a categorie inferiori — aspiranti ai posti messi a concorso — precederanno, a parità di merito, nella graduatoria i candidati esterni.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori, prima della nomina, saranno sottoposti a visita medica da parte di una Commissione composta a norma del paragrafo 17 del regolamento speciale per i salariati dell'Amministrazione dell'esercito, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 12.

Le spese di viaggio e di soggiorno che i concorrenti dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi a prova d'arte o ad esperimento pratico, ovvero ad accertamenti sanitari sono a carico dei concorrenti stessi.

Art. 13.

I candidati dichiarati vincitori del concorso e riconosciuti fisicamente idonei dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali 3ª Divisione salariati Sezione 1ª, Roma), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero, i seguenti documenti:

A) certificato di compimento degli studi d'istruzione obbligatoria in originale o copia notarile autenticata su carta da bollo da L 200;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta bollata da L. 200;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

E) certificato del casellario giudiziale su carta bollata da L 200 rilasciato dalla Procura della Repubblica competente. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) documento militare (solo per gli aspiranti di sesso maschile):

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare ovvero copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del Commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima):

certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I concorrenti che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo i casi, i relativi documenti.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*) ed *E*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per il periodo di mesi 6.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 15.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo — da valutarsi dall'Amministrazione — non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 maggio 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1964
Registro n. 51 difesa-Esercito, foglio n. 189. — ROSSI

ALLEGATO A

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200 degli aspiranti estranei all'Amministrazione dello Stato e da inviare al Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - 3ª Divisione salariati - Sezione 1ª, Roma entro il termine stabilito dell'art. 4 del bando).

Al Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - 3ª Divisione salariati - Sezione 1ª. — ROMA.

Il sottoscritto . . . . residente in . . (prov. di . via . . n. . . presa visione del bando di concorso a sessantatre posti di operai dello Stato nell'Amministrazione dell'esercito di cui al decreto ministeriale in data 13 maggio 1964 chiede di essere ammesso al concorso per la qualifica di mestiere . . .

A tal uopo dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a . . (prov. di . . . .) il . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . ., (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali il candidato dovrà indicarne i motivi);

4) non ha riportato condanne penali; (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti);

5) è in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente: . .;

7) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 3 del bando perchè: . . (indicare i motivi che danno diritto all'aumento dei limiti di età).

Il sottoscritto dichiara inoltre, di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

Data . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni:

(La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono).

N. B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione: « Contiene la domanda di partecipazione al concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione dell'esercito ».

Roma, addì 13 maggio 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200 dagli aspiranti in atto già operai di ruolo dello Stato e da inviare al Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale dei personali civili e affari generali - 3ª Divisione salariati - Sezione 1ª Roma, entro il termine stabilito dall'art. 4 del bando).

Al Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - 3ª Divisione salariati - Sezione 1ª. — ROMA.

I sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . . in atto operaio di ruolo . . (specificare la qualifica di mestiere) . . di . . . . categoria, alle dipendenze del . . . . . . residente in . . . (prov. di . . .) via . . . . , n. . . presa visione del bando di concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato dell'Amministrazione dell'Esercito di cui al decreto ministeriale 13 maggio 1964 chiede di essere ammesso al concorso per la qualifica di mestiere di . . . . . 1ª categoria.

Data .

Firma . . . .

Timbro dell'ufficio o dello stabilimento di lavoro.

Visto. Si autentica la firma del sig . . . . . . operaio di ruolo . . . . . . di . . . . categoria

Firma del capo ufficio
o Direttore dello stabilimento

N. B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione: « Contiene la domanda di partecipazione al concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione dell'esercito ».

Roma, addì 13 maggio 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

(5091)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 15 aprile 1964 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Reggio Calabria;

Visto il decreto ministeriale in data 27 giugno 1964, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851; ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Reggio Calabria, nell'ordine appresso indicato:

1. Schiavina dott. Renato . punti 95,09 su 132
2. Ferraro dott. Domenico . . . » 87,81 »
3. Montanaro dott. Pierino . . » 80,14 »
4. Mangano dott. Gaetano . . . » 78,81 »
5. Aiello dott. Salvatore . . . » 77,29 »
6. Petrillo dott. Alfonso . . . . » 76,93 »
7. Laureri dott. Silvio . . . . » 74,72 »
8. Graziani dott. Marcello . . » 74,52 »
9. Caporusso dott. Domenico . » 74,21 »
10. Tarabini dott. Lodovico » 73,95 »
11. Pelosi dott. Luigi . » 73,68 »
12. Cantanna dott. Pietro » 71,79 »
13. Mennini dott. Aldo » 69,68 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(5680)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso a cento posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 4 gennaio 1964, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cento posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura della carriera direttiva;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1964, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Considerato che il prof. Ranieri Favilli, ordinario di agronomia generale nell'Università di Pisa, trovasi nella impossibilità di partecipare ai lavori della Commissione predetta;

Decreta:

In sostituzione del prof. Ranieri Favilli è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso a cento posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore della agricoltura della carriera direttiva, di cui alle premesse il prof. Luigi Cavazza, ordinario di agronomia generale nella Università di Bari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1964
Registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n. 155. — ANGELINI

(5683)

Avviso relativo ai risultati del concorso per esami a ventotto posti di vice assistente di economia domestica rurale nel ruolo delle assistenti rurali, carriera di concetto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento n. 10 del Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in data 9 luglio 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 maggio 1964, che approva la graduatoria di merito e dichiara le vincitrici del concorso a ventotto posti di vice assistente di economia domestica rurale nel ruolo delle assistenti rurali, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 6 luglio 1963.

(5684)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Montepulciano e Chianciano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5204 in data 20 novembre 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli e per esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Montepulciano e Chianciano;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituiscono, rispettivamente gli artt. 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le proposte e le designazioni degli enti interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta.

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:
de Campora dott. Gennaro, vice prefetto vicario.

Componenti:
Vitelli Casella dott. Alessandro, direttore di sezione presso la Prefettura di Siena;
Mazzetti prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto d'igiene presso l'Università di Firenze;
Bartorelli prof. Cesare, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Siena;
Gaglio dott. Luigi, ispettore generale medico dirigente l'Ufficio del medico provinciale di Firenze;
Macagnino dott. Gino, ufficiale sanitario di Paderno Dugnano (Milano).

Le mansioni di segretario sono affidate al dott. Giancarlo Guasparri, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Siena.

Le prove di esami si svolgeranno in Firenze e avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Siena, addì 30 giugno 1964

Il medico provinciale: JERVOLINO

(5685)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.